



COMUNE DI CORATO

(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE III

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50 DEL 18
APRILE 2016.**

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 91 in data 16 Luglio 2018

REGOLAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

Premessa

L'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, (**incentivi per funzioni tecniche**) prevede tra l'altro :

- “ le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al **2 per cento**, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente “ *per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti*“. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una Centrale Unica di Committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale Centrale.

- L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il Responsabile Unico del Procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al punto 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al punto 1.

- Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al punto 1 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i

controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal punto 1.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50/2016 del 18/04/2016, definisce i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per funzioni tecniche, ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita al ruolo tecnico degli enti locali (figura dell'ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito). Pertanto il presente regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal D.L.vo n. 50 del 18/04/2016.

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla Legge vigente sugli appalti pubblici di lavori la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC). Sono esclusi le forniture di acquisto di beni di consumo.

2. Sono esclusi, altresì, dall'incentivo i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell' art.36 comma 2 lett. a), ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma urgenza.

Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'art. 113 del d. Lgs. n. 50/2016 è ripartito sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti nel presente regolamento e alle figure professionali che seguono nonché ai loro collaboratori con esclusione del solo personale inquadrato nella qualifica dirigenziale:

A) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del predetto D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è un dipendente di ruolo della P.A. in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato, cui è affidata la procedura relativa alla realizzazione dell'opera pubblica che comprende le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera.

B) II R.U.P.

1. Sovra intende a tutte le attività inerenti:

- Programmazione della spesa;
- Predisposizione procedure di gara;
- verifica requisiti partecipanti e affidamento dei lavori, servizi e forniture;
- attività relative alla Centrale Unica di Committenza.

2. Quando le mansioni di R.U.P. ricade in capo al Dirigente di Settore, quest'ultimo non partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che sarà distribuito tra i collaboratori individuati per ciascuna attività come sopra descritta, ad eccezione delle attività inerenti il funzionamento della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) che parteciperà in quota paritaria con tutti i partecipanti solo alla distribuzione dell'incentivo delle attività di gara di cui alla TABELLA "A".

C) RESPONSABILE PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA

1. Soggetto responsabile dell'istruttoria e verifica dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo. Provvede ad accertare la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alle specifiche disposizioni normative vigenti, tecniche, funzionali e prestazionali contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. Il personale appartenente alla suddetta unità, ai sensi dell'art.26, comma 6, lett.a) del D.lgs. 50/2016, per la verifica di progetti di importo pari o superiore a 20 milioni di Euro, deve essere accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

2. Per i progetti i cui lavori sono compresi tra la soglia di cui all'art. 35 e sino a 20 milioni di euro, l'attività di verifica può essere svolta dalla stessa unità tecnica accreditata già citata, ovvero dai soggetti di cui all'art. 24, comma 1 lett.d), ovvero all'art. 46 comma 1.

3. Per i progetti i cui lavori sono di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici della stazione appaltante ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o la stessa stazione appaltante disponga di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

4. Per i progetti i cui lavori sono di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal Responsabile Unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui, all'articolo 31, comma 9.

5. Ai sensi dell'art. 26 comma 6, del D. Lgs.50/2016, l'unità tecnica preposta all'attività di verifica o altro personale incaricato appartenente all'ufficio tecnico della stazione appaltante, può supportare il Responsabile del

Procedimento anche nelle attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

D) RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Dipendente amministrativo, di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del contratto, da parte del Dirigente del settore competente.

E) DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E TECNICO CONTABILE

1. Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle competenze derivanti dalla D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

F) COLLAUDATORE

1. Dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

G) COLLABORATORI

1. Dipendenti tecnici ed amministrativi, appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altri settori previo accordo formale tra i diversi Dirigenti eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

2. Le funzioni tecniche ed amministrative del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla normativa in questione.

3. L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito fondo/capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di un'opera o lavoro.

Art. 4

Costituzione e quantificazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice dei contratti è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di un servizio, di una fornitura. In detta somma rientrano anche gli oneri

previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113, l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con lo modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie ed alimentano il fondo di cui al 2° comma dell'art. 113.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 113 il restante 20 per cento delle risorse finanziarie dei fondi per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Qualora gli incentivi da corrispondere superano il limite di cui sopra le eccedenze non possono essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.
4. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente regolamento nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.
6. Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera).
7. L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per le relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione viene

fissato come segue:

per lavori di importo a base di gara fino a € 1.000.000,00	2%
per lavori di importo a base di gara fino a € 1.500.000,00	Fino all'importo di € 1.000.000,00 il 2% Per la parte eccedente € 1.000.000,00 l' 1,8%
per lavori di importo a base di gara superiori a € 1.500.000,00 e sino alla soglia di cui all'art.35 comma 1 lett. a)	1,7%
per lavori di importo a base di gara compreso tra la soglia di cui all'art.35 comma 1 lett.a) e sino a € 20.000.000,00	1,5%
per lavori di importo a base di gara superiore a € 20.000.000,00	1,4%

8. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro applicando le percentuali definite nella TABELLA "A". In particolare si intendono per prestazioni di seguito riportate:

- attività propedeutiche all'approvazione del progetto;
- la direzione lavori, tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla redazione del certificate di regolare esecuzione;
- il collaudo tecnico amministrativo, l'attività prevista dalla normativa vigente , ivi compreso l'incarico in corso d'opera.

9. Le varianti in corso d'opera, conformi al 1° comma dell'art. 106 del codice e che prevedono uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora sia resa necessaria una nuova progettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

10. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed affidate a professionisti esterni costituiscono economie e alimentano il fondo di cui al 2° comma dell'art. 113.

11. Il fondo di incentivazione, per i servizi e le forniture viene attribuito in funzione della complessità delle funzioni tecniche richieste al personale incaricato.

12. L'entità del fondo di incentivazione per i servizi e le forniture viene fissato come segue:

- Per i servizi, purché non affidati ai sensi dell'art. 36 c.2 lett a) (affidamenti diretti) o con metodologie senza evidenza pubblica quali somma urgenza, ordinanza sindacali

ecc,.....1,20%

- Per le forniture, purché non affidati ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) (affidamenti diretti) o con metodologie senza evidenza pubblica quali somma urgenza, ordinanza sindacale ecc.....0.80%

13. Le aliquote applicabili sono le medesime di cui alla TABELLA "A".

Sono esclusi, comunque, dalla costituzione del fondo e quindi dalla ripartizione degli incentivi, gli interventi e/o prestazioni che non prevedano per Legge, per regolamenti, o per capitolato d'appalto un collaudo finale o atto equipollente.

Art. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 4, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere. Dalla ripartizione viene escluso solo il personale con la qualifica di Dirigente.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è un dipendente di ruolo interno all'Amministrazione, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, da un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.
3. Nel caso di carenza accertata in organico di personale del settore competente con specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del Procedimento, lo stesso dovrà essere nominato tra dipendenti interni all'Amministrazione, mentre i compiti di supporto potranno essere affidati anche a soggetti esterni di adeguata professionalità, scelti nei modi previsti dalla norma per l'affidamento di incarichi professionali esterni la cui prestazione sarà retribuita con risorse non rientranti nel fondo di cui al presente regolamento. Dovrà essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e trasparenza.
4. Per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura di cui è stato deciso l'assolvimento delle funzioni tecniche con le risorse interne è costituito il gruppo tecnico che si identifica nel personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Il gruppo di lavoro deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto e l'espletamento delle funzioni tecniche, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento propone al Dirigente del settore interessato, il personale da incaricare per la costituzione del proprio ufficio di supporto, costituito anche da personale non appartenente allo stesso settore e il nominativo del Responsabile della progettazione definendone le competenze

successivamente. Lo stesso Responsabile del procedimento propone la costituzione del gruppo che curerà tutte le fasi previste da questo regolamento, stabilendo le attività da attribuire ai diversi soggetti. Nell'ambito di tali attività le figure designate ne assumono la responsabilità.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento definisce le varie fasi progettuali, nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede, altresì, a proporre l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dalla legge.
8. Il Responsabile del Procedimento pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento al dirigente del settore interessato a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Responsabile del Procedimento aggiorna, altresì, costantemente il dirigente preposto alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche o il dirigente preposto alla formazione del programma biennale dei beni e servizi di cui all'art. 121 del D. Lgs n. 50/2016. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il dirigente del settore competente ha facoltà di procedere alla revoca motivata dell'incarico.
9. Il Responsabile Unico del Procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia.
10. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con provvedimento motivato, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardo l'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza, del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 6 **Distribuzione dell'incentivo**

1. Il fondo di cui all'art. 4 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza.
2. L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106 co. 9 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, verrà liquidato al Responsabile del Procedimento ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi solo per gli importi eccedenti l'importo posto a base di gara.

3. La distribuzione dell'incentivo è proposta dal Responsabile del Procedimento al Dirigente del settore competente in conformità con quanto indicato nel presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme .
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente del settore interessato alla realizzazione delle su indicate attività, che vi provvede sulla scorta della proposta di liquidazione dell'incentivo vistata dal competente Responsabile del Procedimento. L'incentivo può essere liquidato:
 - al Responsabile dell'attività di verifica e validazione del progetto ed alla relativa struttura di supporto dopo l'approvazione del progetto esecutivo e acquisizione del relativo finanziamento;
 - al Responsabile del Pcedimento ed alla struttura per l'attività amministrativa, nonché alla struttura tecnica di supporto al RUP applicando le aliquote riportate nella TABELLA "A" successivamente all'approvazione del bando di gara. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori l'incentivo sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al 90% della relativa aliquota ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo T.A.;
 - al Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o direttore dei lavori, alla relativa struttura di supporto per l'esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori, servizi e forniture, fino al 90% ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo;
 - al collaudatore T. A. dopo l'approvazione del certificato di collaudo o, nel caso di collaudo in corso d'opera, fino al 90% delle opere collaudate ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo definitivo. Nel caso in cui, gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico siano affidati a differenti soggetti interni, l'aliquota di cui alla TABELLA "A" sarà suddivisa, tra le due figure, dal Responsabile dei procedimento.
5. Qualora l'Amministrazione Comunale approvi e finanzia un progetto ma non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più precedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate attingendo al fondo di cui al precedente art. 4
6. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo a cui è incardinato il procedimento.
7. Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedono all'integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.

ART. 7

Criteri generali per la ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo compete al personale tecnico e amministrativo Comunale, per lo svolgimento delle attività (lavori, servizi e forniture) indicate dall' art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 5 del presente Regolamento qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente

interessato e sebbene lo stesso sia titolare di una posizione organizzativa. Resta escluso il solo personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.

2. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati tra i dipendenti di ruolo e di quello a tempo determinato che collaborano alla realizzazione dell'opera nelle sue componenti tecniche e/o amministrative nonché alla predisposizione di atti amministrativi finalizzati all'acquisizione di beni e servizi e alla individuazione del contraente per l'esecuzione di un lavoro o opera pubblica, servizi e forniture. In particolare:

- a) il personale del settore tecnico che abbia partecipato alla attività propedeutica alla realizzazione dell'opera;
- b) il R.U.P.
- c) il personale del settore tecnico incaricato quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- d) il personale del settore tecnico incaricato dell'ufficio della direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) il personale del settore tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) Il personale tecnico e/o amministrativo del competente settore tecnico che eserciti funzioni di collaborazione e supporto, aventi propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività di direzione lavori, svolta dai soggetti incaricati,
- g) Il personale amministrativo del Settore tecnico di riferimento, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale avente propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività del RUP, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, alla redazione degli atti amministrativi e contabili, al finanziamento ed alla rendicontazione amministrativa e finanziaria sia interna che esterna all'Ente.
- h) il personale amministrativo degli altri Settori, che collaborano con contributo intellettuale e materiale avente propria autonomia funzionale, ed amministrativa a tutte le attività amministrative finalizzate all'acquisizione di beni e servizi e alla individuazione del contraente per l'esecuzione di un lavoro o opera pubblica;
- i) Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano mai il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario;
- j) Il personale incaricato della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara (artt. 32 e 33 del codice);
- k)

3. Con apposito provvedimento del dirigente viene individuata la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo indicando il ruolo dei dipendenti individuati, anche con riguardo alle funzioni attribuite ai collaboratori. Nella individuazione del personale deve applicarsi, ove possibile, il principio di rotazione.

4. L'incentivo è ripartito tra il personale dipendente secondo le modalità e percentuali di cui alla seguente Tabella "A".

TABELLA "A"

Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento		35%
	Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione	4%
	Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento	15%
	Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione	8%
	Collaboratori amministrativi	8%
Struttura per l'Attività Amministrativa		13%
	Programmazione della spesa	5%
	Procedure di gara	5%
	C.U.C	3%
Verifica e validazione Progetti		2%
Gruppo di progettazione		0%
Esecuzione dei Lavori		20%
	Direttore dei lavori	12%
	Collaboratori tecnici e amministrativi	4%
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	4%
Collaudo e Certificazione Energetica		5%
Esecuzione del contratto di acquisizione di beni e servizi		5%
Totale percentuale di ripartizione		80%

Art. 8

Sostituzione del Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
 - a. decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b. trasferimento presso altre Amministrazioni;
 - c. rinuncia all'incarico;
 - d. revoca dell'incarico da parte del dirigente del settore competente.
2. In tali casi ad eccezione del punto d) il Responsabile del Procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolta e certificata dal Responsabile del Procedimento subentrante sempre con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative che collaborano nella realizzazione dell'opera o nelle forniture e servizi.
3. Intervenuta la sostituzione del Responsabile del Procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il gruppo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
4. In assenza di specifica nomina del nuovo Responsabile del Procedimento assume tale funzione, in linea gerarchica, il dirigente del Settore interessato.

Art.9

Termini per le Prestazioni

1. Nel provvedimento di costituzione della struttura tecnico-amministrativa devono essere indicati, su proposta del Responsabile del Procedimento, i termini per la Direzione dei lavori che coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato

all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincideranno con quelli previsti dalle normative vigenti.

2. Il provvedimento per la costituzione della struttura amministrativa di supporto al RUP viene disposta dal Dirigente del settore competente.

Art. 10 Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli atti tecnici e/o amministrativi da parte del gruppo tecnico e/o amministrativo incaricato, nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all' 1% del compenso spettante con riferimento alla tabella di cui all'art. 7 a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo,
2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento dal dirigente del settore, supportata da una preventiva relazione del Responsabile del Procedimento.
3. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, del D. Lgs. n.50/2016 relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del dirigente di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art.11 Norma Transitoria

Il presente regolamento si applica per tutte le attività (lavori, forniture e servizi) svolte a far data dal 01.01.2018 ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizione.

Art 12 Disposizione Finale

1. Il presente Regolamento , che si applica alle opere o lavori, servizi e forniture, o fasi di esse (affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione.

2. Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento Legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.

Il Funzionario P.O. – Responsabile Servizio LL.PP.
Dott. Ing. Gaetano Domenico Pierro